PROVINCIA DI CHIETI




# SETTORE 7

## *Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e delle Acque, Tutela della Fauna*

Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690

**NUMERO REGISTRO 2013\032** **Chieti, lì 22/11/2013**


- *Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA*
- *Servizio: Ambiente*
- *Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis*
- *Istruttore pratica: Dr. Fabio Tarricone*
- *Sigla compilatore: ft*
- *Tel.: 0871 4084207 – 4084215; Fax: 0871-4084307*
  *PEC*: ambiente@pec.provincia.chieti.it
  *E- mail: sviluppo.ambientale@provincia.chieti.it*
  *Sito Internet: www.provincia.chieti.it*


## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

Che con istanza[1] della Ditta *CHIAROTTI VERNICIATURE SRL*[2] e a firma del gestore pro tempore, sig. *Mario Chiarotti,* è stata richiesta, per lo stabilimento sito in San Giovanni Teatino, via Bolzano, 25 l'autorizzazione[3] alle emissioni in atmosfera per *"Aggiornamento autorizzazione per modifica sostanziale dello stabilimento*", derivanti dall'attività di "**verniciatura di particolari metallici e plastici**", per i punti:

**C8 forno di asciugatura**
**C9 Forno di sverniciatura**
**C12 tunnel di lavaggio**
**C18 cabine verniciatura liquida**
**C19 forno di cottura**
**C20 - C21 cabina di verniciatura a polvere**
**C22/A cabina verniciatura liquida (applicazione)**
**C22/B cabina verniciatura liquida (essiccazione)**

Non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 , All. IV lett. dd) del d. lgs. n.152/2006:
*C1 - C4 - C6 - C10 Bruciatori gas metano*
*C23 Bruciatore a metano verniciatura*
*C24 Bruciatore a metano essiccazione*

### RICHIAMATE

le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs. 128/2010, ed in particolare che:

- le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "*stabilimento*" e non per singolo "impianto";

---

[1] acquisita dalla Provincia di Chieti, Settore 7 - Servizio Tecnico Ambiente - con Prot. n. 60553 del13/12/2012, formalizzata con successive integrazioni, in atti prot. n. 9722 del 08/03/2013, prot. n. 10099 del 12/03/2013, prot. n. 18228 del 10/05/2013, prot. n. 32298 del 23/07/2013.

[2] C.F: e P. IVA 00964330682 - iscrizione Camera di Commercio di Pescara n. REA PE-62243 - sede legale in Pescara, via D'Annunzio 334

[3] ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.



TECNICO-AMBIENTE

- i singoli impianti presenti nello *stabilimento* non sono oggetto di distinte autorizzazioni;
- l'autorizzazione rilasciata per lo *stabilimento* ha una durata di quindici anni;
- il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;
- l'aggiornamento dell'autorizzazione non comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;
- la modifica sostanziale di uno *stabilimento* comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica stessa;
- lo *stabilimento* nel quale sono presenti *anche* attività o impianti diversi da quelli inseriti nell'adesione all'autorizzazione generale prevista dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06, è assoggettato alla procedura amministrativa stabilita dall'articolo 269 del D.lgs. 152/06.

**PRESO ATTO**

**Della** Deliberazione di Giunta Regionale del 26/04/2006, n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale sono state definite le *modalità e criteri per l'attribuzione alla Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al DPR 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti,* a far data dal 25/05/2006;

**VISTA**

**La** Parte Quinta, Titolo I e i relativi allegati, del vigente decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito indicato Decreto,

**La** Deliberazione di Giunta Regionale 9 Agosto 2006, n. 910 (*Recepimento modulistica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.8.1998 – D.C.R. 28/5 del 6.2.2001 – D.G.R. n. 172 del 21.2.2005*);

**La** Deliberazione di Giunta Provinciale 23 agosto 2006, n. 353, con la quale:
- *sono stati assunti provvedimenti in ordine alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo per il rilascio dell'autorizzazione ex DPR 203/88 ed ex D.M. 44/04 e per le attività connesse relativamente agli impianti esercenti*
- *è stato istituito un apposito Ufficio all'interno dalla Macrostruttura F – Ambiente, Energia, Caccia e Pesca, Politiche Comunitarie - Servizio Tecnico Ambiente - per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative attinenti alla funzione trasferita dalla Regione Abruzzo relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al DPR 203/88 (ora D.Lgs. 152/06 –Parte Quinta) e altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico;*
- *è stato stabilito che l'Ufficio così istituito si avvalga delle strutture dell'ARTA per l'istruttoria tecnica;*

**La** Deliberazione di Giunta Regionale 25 maggio 2007, n. 517, (BURA – speciale - n. 55 del 27/06/07) con oggetto: "*Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2*";

**VISTO**

**Il** Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria (BURA speciale Ambiente n. 98 del 05/12/07);

**CONSIDERATO**

**che** in forza alle funzioni delegate dalla Regione in materia di emissione in atmosfera, la Provincia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di specie ai sensi dell'art. 268 del Decreto;

**che** l'istanza inoltrata dalla Ditta richiamata in oggetto, assoggettata a procedimento istruttorio, è riconducibile, ai sensi del citato Decreto, all'Art. 269**;**

**VISTO**

**Il** regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, approvato con delibera di GP n. 209 del 22/05/2008;

**DATO ATTO**

**che**, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in parola, in ossequio all'Art. 269 Comma 3 del Decreto, con atto Prot. n. 1041 del 14/03/2013 è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 (l'indizione è stata pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, con comunicazione anche sul sito internet www.provincia.chieti.it);
**che** il responsabile del procedimento, Ing. Pasquale De Fabritiis, con nota Prot. n. 10647 del 15/03/2013, ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi per il giorno 10/04/2013, e con nota Prot. n. 22541 del 11/06/2013, ha convocato la seconda riunione della conferenza per il giorno 26/06/2013, nel corso della quale, avendo interessato:

- il Comune di SAN GIOVANNI TEATINO (CH);
- L'ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) di CHIETI;
- L'ARTA (Distretto Provinciale di Chieti);

si è proceduto, in via istruttoria, ad un contestuale eventuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi, come da relativi verbali;

**PRESO ATTO**

1. **della** determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi in data 23/09/2013, dalla quale risulta il parere dei componenti la conferenza stessa ed in particolare:
   - parere favorevole dell'***ARTA di Chieti*** (con prescrizioni);
   - parere favorevole della **ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI** (con prescrizioni);
   - parere favorevole del ***Comune di SAN GIOVANNI TEATINO***
2. **della** Ns. nota Prot. prot. n. 41009 del 23/09/2013 con la quale è stata trasmessa, via PEC, la determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi a tutti gli Enti interessati;

**PRESO ATTO**

**che** la Ditta in parola, conformemente alla DGR 517/07, ha assolto i relativi oneri di cui al tariffario per le "*spese istruttorie amministrative*";

**della** dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia del 08/10/2012 a firma del legale rappresentante Chiarotti Mario e successiva certificazione di verifica della prefettura di Chieti del 17/10/2013 prot. n. 2013-0030373/9B.1.PS/Area1;

**del** documento di verifica dell'autocertificazione della C.C.I.A.A. di Pescara, del12/09/2013;

**RITENUTO**

**che** a seguito di istruttoria conclusa da parte del Responsabile del Procedimento, sulla base di tutta la documentazione in atti, si possa procedere all'adozione di specifico provvedimento di merito;

**VISTO**

**che** le novità normative sopra richiamate introdotte dal D.Lgs. 128/2010 comportano:

*a)* il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riferite allo *stabilimento* e non più ai singoli *impianti* o *attività;*
*b)* l'assorbenza nella procedura amministrativa di cui all'art. 269 degli impianti inseriti nell'adesione all'autorizzazione generale prevista dall'art. 272, comma 2, qualora, nello stabilimento, siano presenti anche attività o impianti assoggettate a procedure diverse.

**VISTO**

**l'**art. 107, Comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

## AUTORIZZA

### Art. 1

**la** Ditta CHIAROTTI VERNICIATURE SRL[4], come identificata in premessa, nella persona del gestore pro tempore, alle emissioni in atmosfera con riferimento allo stabilimento di San Giovanni teatino, Via Bolzano 25 e derivanti dai punti di emissione di seguito specificati:

***1.1. modifica sostanziale,*** ai sensi dell'art. 269 comma 8 del Decreto, dei punti:

**C8 forno di asciugatura**
**C9 Forno di sverniciatura**
**C12 tunnel di lavaggio**
**C18 cabine verniciatura liquida**
**C19 forno di cottura**
**C20 - C21 cabina di verniciatura a polvere**
**C22/A cabina verniciatura liquida (applicazione)**
**C22/B cabina verniciatura liquida (essiccazione)**

### Art. 2

2.1. **Ai** sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente Art.1, per una durata di *15 (quindici) anni,* dalla data del rilascio del presente atto, fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.
La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza.

2.2. **Ai** sensi della normativa vigente, le emissioni di cui al precedente punto **1.1 dell'Art. 1** per una durata di ***15 (quindici) anni a far data dal 22/11/2013*** (*data del rilascio dell'autorizzazione CH\2010\032*), fatto salvo diversa disposizione di legge di successiva emanazione cui la Ditta si rende comunque obbligata.
La domanda di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza.

**2.3.** La ditta, qualora ricorrano le condizioni, si rende obbligata a:

**2.3.1.** richiedere la variazione di ragione sociale/titolarità dell'autorizzazione;

**2.3.2.** comunicare la variazione del gestore (come definito dall'art. 268 c.1 lettera "n" del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.e ii.)**;**

2.4. Restano ferme le prescrizioni, in quanto applicabili, contenute nelle autorizzazioni già in essere e le condizioni di cui all'*Art. 269* del citato Decreto ed in particolare.

2.4.1. *Comma 7,* in ordine all'esercizio dell'impianto nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo;

2.4.2. *Comma 8, circa un eventuale aggiornamento dell'autorizzazione che comporti modifica* sostanziale.

### Art. 3

**I** valori limite di emissione di cui al già citato ***Q.R.E. (*ALLEGATO 1*) del precedente Art. 1,*** ai periodi di normale funzionamento dell'impianto *con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto* e dei periodi in cui si verificano guasti da non permettere il rispetto degli stessi.

---

[4] **sulla base** dell'istanza acquisita al Ns. protocollo Prot. 60553 del 13/12/2012, e successive integrazioni, in atti prot. n. 9722 del 08/03/2013, prot. n. 10099 del 12/03/2013, prot. n. 18228 del 10/05/2013, prot. n. 32298 del 23/07/2013e relativa documentazione tecnica allegata;

⇨ **sulla base** della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi prot. n. 41009 del 23/09/2013, all'uopo predisposta;

⇨ **secondo** le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel *Quadro Riassuntivo delle Emissioni* **(Q.R.E.)** datato **09/05/2013** (ALLEGATO 1) sottoscritto dal gestore e avallati dall'ARTA come da verbale della CDS del 26/06/2013 (ALLEGATO 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

⇨ **sulla base** del parere tecnico favorevole espresso dall'ASL con nota prot. n. 43556U13 del 09/07/2010 (*ALLEGATO 3*), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

⇨ **sulla base** dei pareri favorevoli espressi dal Comune di San Giovanni Teatino come da verbale della CDS del 26/06/2013 (ALLEGATO 2) e successiva nota prot. n. 13232 del 30/07/2013 (ALLEGATO 4) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



TECNICO-AMBIENTE

In tali casi deve essere effettuata, *entro le otto ore successive all'evento*, apposita informativa alla Provincia e per conoscenza all'ARTA, restando fermi, da parte dell'Autorità Competente (Provincia), eventuali disposizioni di riduzione, prescrizioni o cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione e restando fermo altresì l'obbligo, da parte del Soggetto autorizzato, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

**STABILISCE**

**Art. 4**

**di fare obbligo** alla Ditta,

4.1. **di ottemperare** a tutte le prescrizioni indicate dagli Enti preposti come da **ALLEGATI 2 e 3**;

4.2. altresì, **di rispettare** delle seguenti prescrizioni:

*sulla base dell'Art. 269 - Comma 4 del citato Decreto:*

4.2.1. dalla data della messa in esercizio dei punti di emissione denominati **C8, C9, C12, C22/A, C22/B**, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;

4.2.2. **predisporre** per i punti **C18, C22/A, C22/B** a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un autocontrollo **quadrimestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;

4.2.3. **predisporre** per i punti **C8, C9, C12, C19, C20, C21** a cura ed onere a carico della Ditta autorizzata, un autocontrollo **semestrale** di tutti i parametri indicati nel Q.R.E. secondo modalità di cui al successivo Art. 9, con trasmissione all'ARTA ed alla Provincia dei relativi rapporti di prova entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle analisi;

4.2.4. **annotare** i referti analitici di tutti i parametri misurati di cui al Q.R.E., e le manutenzioni eseguite sugli eventuali sistemi di abbattimento, su appositi registri, con pagine numerate e regolarmente vidimati, secondo normativa vigente, messo a disposizione delle Autorità Competenti al Controllo;

*4.2.5.* ***"nel rispetto*** *delle norme UNI EN 13284-1:2003 e UNI 10169/2001 sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero di tronchetti adibiti a campionamento stesso ed il loro posizionamento. Inoltre, in ordine a quanto espresso al punto b della relazione tecnica integrativa (pag. 8) circa le metodiche ufficiali da utilizzare in autocontrollo, si prende atto di quanto proposto, fatta salva l'asseverazione richiesta e non dovuta da parte dell'ARTA.*"

*pena l'applicazione dell'Art. 279 – Commi 3 – 4,*

**4.2.6. comunicare, alla Provincia e p.c. all'ARTA, la messa in esercizio della modifica di cui ai punti di emissioni riferiti al precedente punto 4.2.1, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'evento;**

4.2.7. **trasmettere** alla Provincia, all'ARTA, al Comune e alla ASL competenti per territorio, nei termini perentori di 15 (quindici) giorni, dalla fine del periodo della marcia controllata, i rapporti di prova relativi ai due campionamenti indicati dall'ARTA da effettuarsi durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla messa a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio;

**Art. 5**

**che,** ai sensi dell'Art. 271 - Comma 11 del Decreto (qualora ricorrenti per il caso di specie), i valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento, derivante dal processo, si



TECNICO-AMBIENTE

riferiscano al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico del vapore acqueo, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla Parte Quinta del Decreto.
Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette secondo l'indicazione del relativo Comma 12 del citato Decreto.
I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.
In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la indicazione riportata nell'Art. 271 - Comma 13 del Decreto;

**Art. 6**

**che,** la Ditta, ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e al fine di permettere i relativi controlli del caso da parte dell'Autorità Competente, si renda obbligata a rendere accessibili i punti di emissione in piena sicurezza.
Altresì restano salvi specifici e motivate prescrizioni e/o provvedimenti restrittivi ed integrativi da parte della Autorità Sanitaria in ordine alla prevenzione di incidenti sui luoghi di lavoro;

**Art. 7**

**che,** *a norma dell'Art. 269 - Comma 6 del Decreto ultimo periodo,* l'Autorità Competente per il Controllo (ARTA) *effettui il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione, entro 6 (sei) mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento.*
Restano ferme eventuali altre indicazioni che la Regione vorrà stabilire in materia di controllo;

**Art. 8**

**che,** *a norma dell'Art. 278 del Decreto (Poteri di ordinanza),* la Provincia, quale Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, *ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto* e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:

- *alla diffida con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;*
- *alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti ed attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;*
- *alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.*

**PRECISA**

**Art. 9**

9.1. **che,** per i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni finalizzati alla valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, si rimanda ai metodi delle pertinenti norme tecniche CEN, ove queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché le condizioni di cui all'art 271 c. 17 del Decreto.

*9.2. Restano salvi gli eventuali provvedimenti d'integrazione di cui all'Allegato 6 alla Parte Quinta del Decreto che lo Stato potrà emanare in ordine a tale problematica;*

**Art. 10**

**che**, qualora l'impianto fosse sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Parte seconda, Titolo III-bis (artt. 29-bis e seguenti) del Decreto, il relativo atto autorizzativo predisposto dall'Autorità Competente, sostituisce il presente dispositivo anche con valori limite più restrittivi e prescrizioni più severe;

TECNICO-AMBIENTE

**Art. 11**

**che**, per quant'altro non specificato o riportato nel presente atto si fa continuo riferimento alle vigenti norme di cui al Decreto - Parte Quinta - fatti salvi ulteriori modificazioni e/o integrazioni dello stesso, nonché ad ogni altra normativa in materia di tutela ambientale;

**Art. 12**

**che** restano salve, comunque, tutte le altre autorizzazioni e/o prescrizioni per il caso di specie di competenza di altri Enti/Organismi nonché altre disposizioni legislative e/o regolamentari comunque applicabili in riferimento al caso in parola;

**Art. 13**

**che** è obbligo di ciascun Ente competente nel procedimento di che trattasi valutare l'adempimento alle eventuali prescrizioni imposte nei relativi pareri di merito, inviando opportuna comunicazione, nel caso ricorrano le condizioni di cui agli Artt. 278 e 279 del Decreto, a questa Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del dovuto adempimento;

## DISPOSIZIONI FINALI

**Art.14**

Il presente atto viene redatto in doppio originale, di cui uno in bollo.

L'originale in bollo viene notificato al Legale Rappresentante della Ditta CHIAROTTI VERNICIATURE SRL;

Copia autentica del presente atto viene trasmesso a:

- All'ARTA – Distretto Provinciale di Chieti;
- Al Comune di SAN GIOVANNI TEATINO(CH) – SUAP Sportello Unico Attività Produttive;
- Alla ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (Dipartimento di Prevenzione) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di CHIETI;
- Alla REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – Servizio Politica Energetica – Qualità dell'Aria - SINA;
- E p.c. alla Polizia Provinciale (SEDE).

**Art.15**

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

L'ESTENSORE
*Dr. F. Tarricone*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
*Ing. P. De Fabritiis*

**IL DIRIGENTE**
***Ing. G. Moca***

TECNICO-AMBIENTE

## QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI

**IMPIANTO: CHIAROTTI VERNICIATURE s.r.l.**
**Via Bolzano, n.25 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)**

Data 09.05.2013 lì, San Giovanni Teatino (CH)

Allegato n°1

| Punto di emissione numero | Provenienza | Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa] | Durata emissioni (h/giorno) | Frequenza emissione nelle 24 h | Temp [°C] | Tipo di sostanza inquinante | Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa] | Flusso di massa (g/h) | Altezza punto di emissione dal suolo (m) | Diametro o lati sezione [m o mxm] | Tipo di impianto di abbattimento (*) | Tenore di ossigeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | BRUCIATORE GAS METANO | Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs 152/06, allegato IV lettera dd) | | | | NOx, SOx, CO, $CO_2$, polveri idrocarb. incombusti | | Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs 152/06, allegato IV lettera dd) | | | | |
| C4 | BRUCIATORE GAS METANO | Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs.152/06, allegato IV lettera dd | | | | NOx, SOx, CO, $CO_2$, polveri idrocarb. incombusti | | Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs.152/06, allegato IV lettera dd | | | | |
| C6 | BRUCIATORE GAS METANO | Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs.152/06, allegato IV lettera dd | | | | NOx, SOx, CO, $CO_2$, polveri idrocarb. incombusti | | Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs.152/06, allegato IV lettera dd | | | | |
| C8 | FORNO DI ASCIUGATURA | 1.500 | 8 | continua | 110 | Polveri<br>C.O.T. | 2<br>15 | 3,0<br>22,5 | 9,5 | 0,30 | non esiste | – |
| C9 | FORNO DI SVERNICIATURA | 1.000 | 6 | continua | 650 | Polveri<br>Ossidi di azoto ($NO_2$)<br>Ossidi di zolfo ($SO_2$)<br>Monossido di carbonio | 10<br>210<br>60<br>40 | 10<br>210<br>60<br>40 | 10,0 | 0,40 | P.T. | – |
| C10 | BRUCIATORE GAS METANO | Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs 152/06, allegato IV lettera dd) | | | | NOx, SOx, CO, $CO_2$, polveri idrocarb. incombusti | | Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs 152/06, allegato IV lettera dd) | | | | |
| C12 | TUNNEL DI LAVAGGIO | 5.500 | 8 | discontinua | 60 | Acido fosforico | 2,0 | 11,0 | 9,0 | 0,30 | non esiste | – |
| C18 | CABINE VERNICIATURA LIQUIDA | 20.000 | Vedi nota a piè di pagina (**) | discontinua | ambiente | Polveri<br>SOV Classe II (Tab.D)<br>SOV Classe III (Tab.D)<br>SOV Classe IV (Tab.D)<br>SOV Classe V (Tab.D) | 2<br>3,5<br>44,5<br>150<br>165 | 40<br>70<br>890<br>3000<br>3300 | 8,1 | 0,41 x 0,57 | F.T. | – |

(*) C= Ciclone
A.U.= Abbattitore a umido
A.D.= Adsorbitore
Altri= specificare

F.T.= Filtro a tessuto
A.U.V = Abbattitore a umido Venturi
P.T.= Postcombustore termico

P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.S = Assorbitore
P.C = Postcombustore catalitico

Nota : I valori di concentrazione relativi alle classi della tabella D si riferiscono alla somma delle quantità delle sostanze appartenenti alla classe in questione comprensive di quelle appartenenti alle classi inferiori.

(**) : La emissioni C18-C20-C21 sono attive uno per volta. La durata complessiva delle tre emissioni è 8 ore al giorno.

Timbro e firma del Gestore

Chiarotti Verniciature srl
Via G. D'Annunzio, 334 - PESCARA
Uffici Via Bolzano
SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

Timbro e firma tecnico abilitato

**ALLEGATO N. 1**
**AUTORIZZAZIONE**
**N. CH\2013\032 DEL 22/11/2013**
*PAGINE N. 2*

**QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI** Data 09.05.2013 lì, San Giovanni Teatino (CH)

**IMPIANTO: CHIAROTTI VERNICIATURE S.r.l.**

**Via Bolzano, n.25 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)** Allegato n°2

| Punto di emissione numero | Provenienza | Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa] | Durata emissioni (h/giorno) | Frequenza emissione nelle 24 h | Temp [°C] | Tipo di sostanza inquinante | Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101MPa] | Flusso di massa (g/h) | Altezza punto di emissione dal suolo (m) | Diametro o lati sezione (m o mxm) | Tipo di impianto di abbattimento (*) | Tenore di ossigeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C19 | FORNO DI COTTURA | 2.000 | 8 | continua | 200 | Polveri<br>C.O.T. | 2,0<br>35 | 4,0<br>70 | 8,9 | 0,40 | non esiste | – |
| C20 | CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE | 11.400 | Vedi nota a piè di pagina (**) | discontinua | ambiente | Polveri | 2 | 22,8 | 8,1 | 0,60 | F.T. | – |
| C21 | CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE | 13.730 | Vedi nota a piè di pagina (**) | discontinua | ambiente | Polveri | 2 | 27,5 | 8,1 | 0,60 | F.T. | – |
| C22/A | CABINA VERNICIATURA LIQUIDA applicazione | 22.500 | 5 | discontinua | ambiente | Polveri<br>SOV Classe I (Tab.D)<br>SOV Classe II (Tab.D)<br>SOV Classe III (Tab.D)<br>SOV Classe IV (Tab.D)<br>SOV Classe V (Tab.D) | 2,1<br>0,5<br>1<br>4<br>10<br>15 | 47,25<br>11,25<br>22,5<br>90<br>225<br>337,5 | 6,0 | 1,30 x 0,60 | F.T. + A.D. | – |
| C22/B | CABINA VERNICIATURA LIQUIDA essiccazione | 22.500 | 3 | discontinua | 50 | Polveri<br>COT | 2,1<br>35 | 47,25<br>787,5 | 6,0 | 1,30 x 0,60 | F.T. + A.D. | – |
| C23 | BRUCIATORE A METANO VERNICIATURA | *Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs.152/06, allegato IV lettera dd)* | | | | NOx, SOx, CO, $CO_2$, polveri idrocarb. incombusti | *Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs.152/06, allegato IV lettera bb)* | | | | | |
| C24 | BRUCIATORE A METANO ESSICCAZIONE | *Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs.152/06, allegato IV lettera dd)* | | | | NOx, SOx, CO, $CO_2$, polveri idrocarb. incombusti | *Punto di emissione non sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 del D.Lgs.152/06, allegato IV lettera bb)* | | | | | |

(*) C= Ciclone
A.U.= Abbattitore a umido
A.D.= Adsorbitore
Altri= specificare

F.T.= Filtro a tessuto
A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
P.T.= Postcombustore termico

P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.S.= Assorbitore
P.C.= Postcombustore catalitico

Timbro e firma del titolare

Chiarotti S.r.l. Via G. D'Annunzio, 334 - PESCARA Stab. Via Bolzano, n. 25 - 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

Timbro e firma tecnico abilitato

Nota : I valori di concentrazione relativi alle classi della tabella D si riferiscono alla somma delle quantità delle sostanze appartenenti alla classe in questione comprensiva di quelle appartenenti alle classi inferiori

(**) : La emissioni C18-C20-C21 sono attive uno per volta. La durata complessiva delle tre emissioni è 8 ore al giorno.

**ALLEGATO N. 2**
**AUTORIZZAZIONE**
**N. CH\2013\032 DEL 22/11/2013**
*PAGINE N. 5*

PROVINCIA DI CHIETI

## SETTORE 7

Tutela Ambientale e delle Acque, Energia e Sviluppo Sostenibile, Tutela della Fauna

*Piazza Monsignor Venturi, 4 - CHIETI - C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690*


***Provincia di Chieti – C.F. 80000130692 - P. IVA 00312650690***
***Settore 7***
***Servizio Tecnico Ambiente***
***Dirigente: Ing. Giancarlo MOCA***
***Tel.:** +39 0871 4084218 – **Fax:** +39 0871 4084307*
***E- mail:** g.moca@provincia.chieti.it*
***Responsabile del Servizio: Ing. Pasquale De Fabritiis***
***Tel.:** +39 0871 4084207 – **Fax:** +39 0871 4084307*
***E- mail:** p.defabritiis@provincia.chieti.it*
***Istruttore direttivo: Dr. Fabio Tarricone***
***Tel.:** +39 0871 4084398 – **Fax:** +39 0871 4084307*
***E- mail:** s.rossi@provincia.chieti.it*
***Sede: Piazza Monsignor Venturi, 4 – 66100 CHIETI***
PEC: ambiente@pec.provincia.chieti.it
E- mail: sviluppo.ambiente@provincia.chieti.it
***Sito Internet:**http.//www.provincia.chieti.it*


**OGGETTO:** *D.Lgs 152/2006 -Parte Quinta - DGR 517/07 Domanda autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i.*
**DITTA:**
**CHIAROTTI VERNICIATURE SRL**
Rif. Sede legale: Via G. D'Annunzio, 334 - PESCARA
Sede operativa: Via Bolzano, 25 - SAN GIOVANNI TEATINO (CH)
Stabilimento: verniciatura conto terzi

Aggiornamento autorizzazione per modifica sostanziale dello stabilimento.

**Punti di emissione**:
C1 - C4 - C6 - C10 - C23 -C24 Bruciatori a metano
(non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 , All. IV lett. dd) del d. lgs. n.152/2006)

Sottoposti ad autorizzazione:
C8 forno di asciugatura
C9 Forno di sverniciatura
C12 tunnel di lavaggio
C18 cabine verniciatura liquida
C19 forno di cottura
C20 - C21 cabina di verniciatura a polvere
C22/A cabina di verniciatura liquida (applicazione)
C22/B cabina di verniciatura liquida (essiccazione)

**VERBALE**

**CONFERENZA DI SERVIZI**

PREMESSO

TECNICO ISTRUTTORE

- che, con atto in data 14/03/2013 prot. n.1041/int., è stata indetta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modifiche, la Conferenza di Servizi per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- che, con nota in data 11/06/2013, prot. n.22541 del responsabile del procedimento, è stata convocata la seconda riunione della suddetta Conferenza di Servizi per il giorno 26.06.2013;
- che sono stati invitati a partecipare alla Conferenza, per quanto di propria competenza:
  - il responsabile del Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti o suo delegato;
  - il responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 Lanciano Vasto Chieti, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti o suo delegato;
  - il rappresentante del Comune di S. Giovanni Teatino;
- che alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o suoi delegati al fine di acquisire informazioni e chiarimenti;
- che si è proceduto alla pubblicazione dell'indizione della Conferenza di Servizi mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet della Provincia;
- che copia integrale dell'istanza di autorizzazione è stata trasmessa, a cura del proponente, ai soggetti invitati;
- che con nota PEC acquisita in data 10/05/2013 con protocollo n. 18228 della Provincia è stata prodotta dal richiedente relazione integrativa;
- che l'istanza di autorizzazione e la successiva integrazione in questione sono depositate agli atti della Conferenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno **2013 (duemilatredici)** il giorno **26 (ventisei)** del mese di **giugno** in Piazza Monsignor Venturi, 4, Chieti, presso la sede della Provincia di Chieti – Assessorato all'Ambiente, si è tenuta la seconda riunione dei partecipanti alla Conferenza di Servizi, sotto la Presidenza del Responsabile del procedimento Ing. Pasquale De Fabritiis. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Dr. Fabio Tarricone.

Alle ore 9,30 il Presidente della Conferenza ha aperto la riunione ringraziando tutti gli intervenuti.

Sono presenti, come da schede di registrazione allegate:
- per il Distretto provinciale A.R.T.A. di Chieti il Dott. Oscar Corsini;
- per il Comune di San Giovanni Teatino l'Arch. Silvana Marrocco ;

che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del "*regolamento provinciale per la disciplina delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi, di cui agli articoli 269, 275 e 281 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 e successive integrazioni e modifiche*", approvato con delibera di GP n. 209 del 22.05.2008, si dichiarano indifferenti alla procedura di che trattasi.

Risultano assenti, benché regolarmente convocati:
- il Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. 02 LANCIANO - VASTO – CHIETI, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica di Chieti;

Tutti i presenti, con la sottoscrizione del presente verbale, assicurano la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, su tutte le decisioni di relativa competenza della stessa.
Per il proponente l'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono presenti:
L'Ing. Tommaso D'Addazio, delegato dal Gestore dell'Impianto.

Il Presidente, quindi, richiama l'attenzione:
- sull'iter del procedimento ricordando che la Conferenza di Servizi rappresenta un modulo procedurale ed uno strumento organizzatorio messo a disposizione



TECNICO AMBIENTE

dall'ordinamento per pervenire all'assenso quando in un determinato procedimento amministrativo siano coinvolti più interessi pubblici.
- sulle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14-*ter* della legge 241/1990 e sul *regolamento provinciale* sopra richiamato, approvato con delibera di GP n. 209/2008.

Il Presidente, inoltre rammenta
- che, a norma del D.Lgs 152/2006 Art. 269 Comma 3, la *"Conferenza"* è titolata a procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, **in particolare , nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del DPR 6/6/2001 n. 380** *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)* **e del R.D. 27/07/1934 n. 1265** *(Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie)*;
- che il dissenso di uno o più partecipanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella *"Conferenza di Servizi" e* deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della Conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (Art. 14 quater l. 7/8/1990 n. 241);
- che, qualora siano presenti impianti non sottoposti ad autorizzazione, la Ditta è tenuta a dichiararne i relativi punti di emissione sul QRE, specificandone la tipologia di sostanze inquinanti emesse, nonché ad individuarne le loro posizioni sulla planimetria dell'intero stabilimento.

Il Presidente, inoltre, illustra le novità normative introdotte in materia dal D.Lgs 128/2010, evidenziando in particolare che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera devono essere rilasciate per "*stabilimento*" e non per singolo *"impianto"* così come da vecchia procedura. Il Presidente, pertanto, chiede a tutti gli Enti di competenza di esprimere il proprio parere di merito in riferimento all'intero stabilimento.

A questo punto il Presidente dà lettura dell'istanza inoltrata dalla Ditta (ns prot. n. 10099 del 12.03.2013) e successiva nota integrativa inviata tramite PEC acquisita in data 10/05/2013 con protocollo n. 18228 della Provincia e invita il rappresentante dell'ARTA a voler relazionare sulla istruttoria tecnica svolta e in particolare:
- sulla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) datato 09/05/2013 alla normativa vigente di settore, nei parametri e relativi valori limite di specie, inerenti l'attività oggetto della richiesta riportato nella " Relazione Tecnica " prodotta dalla Ditta in rapporto :
  - *alle tecniche adottate per limitare le emissioni (sistemi di abbattimento);*
  - *al tenore di ossigeno nell'effluente, qualora ricorrano le condizioni per il caso di specie;*
- sul periodo continuativo di marcia controllata con numero di campionamenti e relativi dati delle emissioni oggetto della comunicazione, nonché l'eventuale messa in esercizio di ogni singolo punto di emissione nuovo o soggetto a modifica;
- sul periodo che deve intercorrere tra la modifica e la messa a regime dell'impianto;
- sulla data di effettuazione del primo controllo dalla data di messa a regime dell'impianto e frequenza degli autocontrolli;

*Il rappresentante dell'**ARTA**, constatata l'assenza dei rappresentanti della ASL, stante l'impossibilità a procedere ad una discussione di ordine tecnico per quanto attiene l'istanza presentata, procederà all'espressione del parere tecnico di competenza fatto salvo quanto previsto al V comma art. 271 del D.lgs 152/06 poiché questo distretto non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime di inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona.*

*Il rappresentante dell'ARTA, per quanto attiene l'istanza presentata, esaminata la relazione tecnica integrativa, esprime parere tecnico favorevole con l'adozione delle seguenti prescrizioni:*



TECNICO AMBIENTE

- *dalla data della messa in esercizio dei punti di emissione denominati* ***C8, C9, C12, C22A C22B****, che dovrà essere comunicata nei termini previsti, dovranno trascorrere non oltre 30 (trenta) giorni, al termine dei quali, nelle più gravose condizioni di esercizio, dovranno essere effettuati 2 (due) campionamenti alle emissioni in un arco temporale di 10 (dieci) giorni; le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse agli enti preposti entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla conclusione del periodo di marcia controllata;*
- *frequenza autocontrolli quadrimestrale per i punti di emissione* ***C18, C22A, C22B****.e semestrale per i punti di emissione* ***C8, C9, C12, C19, C20, C21****;*
- *sulla base delle risultanze analitiche prodotte durante la marcia controllata e durante gli autocontrolli, se sarà possibile presentare un QRE con valori limite più contenuti, dietro richiesta della Ditta, potrà essere rimodulata la frequenza di autocontrollo.*

*Si rammenta che, nel rispetto delle norme UNI EN 13284 -1:2003 e UNI 10169/2001, sarà necessario adeguare i punti di campionamento sia per quanto attiene il D.Lgs 81/08 che per quanto attiene il numero dei tronchetti adibiti al campionamento stesso ed il loro posizionamento. Inoltre, in ordine a quanto espresso al punto b della relazione tecnica integrativa (pag. 8) circa le metodiche ufficiali da utilizzare in autocontrollo, si prende atto di quanto proposto, fatta salva l'asseverazione richiesta e non dovuta da parte di questo Distretto.*

A questo punto il Presidente invita il rappresentante del Comune ad esprimere il parere di merito.

Si prende atto di tutte le integrazioni prodotte dalla Ditta, in particolare dei chiarimenti in merito alle perplessità sulle compensazioni delle emissioni di cui al punto A di pag. 2/52 della relazione integrativa e quindi ci si rimette al parere espresso dall'ARTA nel merito.
In ordine alla verifica sulla possibilità di adottare ulteriori sistemi di abbattimento di cui al punto C pag. 2/52 della relazione integrativa, si rileva l'impegno da parte della Ditta a prevedere l'utilizzo di un ulteriore step di filtrazione a carboni attivi finalizzato al contenimento delle sostanze organiche volatili, che dovrà essere già operativo con la messa in esercizio e per il quale si richiede di produrre la relativa scheda tecnica e comunque nel rispetto del programma di manutenzione descitto al punto 2.5.12 di pag. 48/52 della relazione integrativa.
Altresì si esprime parere favorevole in ordine al DPR 380/2001 riservandosi invece di esprimere parere in ordine al RD 1265/1934 a seguito dell'acquisizione del parere della ASL già richiesto con nota del Comune di San Giovanni Teatino n. 6794 dell'11/04/2013 e in ordine alla V.In.Ca. di cui alla LR 46/2012.

Il Presidente ribadisce alla Ditta che, per la conclusione dell'istruttoria in corso, dovrà inoltrare, in copia conforme, a tutti i componenti obbligatori della presente Conferenza dei Servizi, le integrazioni documentali sopra evidenziate, secondo le modalità previste dalla DGR 517/07, nel limite temporale di gg. 30 dalla data odierna.

Il Presidente ha, quindi, proposto quale termine per concludere l'iter procedurale 150 (centoventi) giorni. I rappresentanti dei soggetti intervenuti hanno concordato con la proposta del Presidente.

Il Presidente alle ore 11,30 dichiara chiusa la Conferenza dei Servizi indicando che copia del presente documento verrà consegnato ai Soggetti presenti, riservandosi di trasmetterne copia ai Soggetti assenti.

Il presente verbale viene trasmesso tramite raccomandata postale AR anche ai componenti la Conferenza risultati assenti.
Si procederà alla pubblicità delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante la pubblicazione di avviso della conclusione della conferenza dei servizi all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Chieti, li 26/06/2013

TECNICO-AMBIENTALE

Il Rappresentante dell'ARTA Distretto Prov.le di Chieti

.....

Il Rappresentante del Comune di San Giovanni Teatino

.....

Il Rappresentante della ditta

.....

Il Consulente tecnico

.....

Il Presidente della Conferenza di Servizi

.....

Il segretario

.....

TECNO-AMBIENTE

**Azienda Sanitaria Locale 02**
**Lanciano – Vasto - Chieti**
**66100 C H I E T I**
*******

Cod. Fisc. Part. IVA – 02307130696

ASL2 LANCIANOVASTOCHIETI * REGIONE ABRUZZO *

**Dipartimento di Prevenzione**
**Servizio Igiene, Epidemiologia**
**e Sanità Pubblica**
**Chieti, Via N. Nicolini n° 6**

Tel. 0871- 358833
**Fax 0871- 357483 - 358845**

Prot. n. 43556 U13/__

Chieti, lì 09-07-2013

**ALLEGATO N. 3**
**AUTORIZZAZIONE**
**N. CH\2013\032 DEL 22/11/2013**
*PAGINE N. 2*

**Spett.le**

PROVINCIA DI CHIETI
31389/
16 LUG. 2013

**PROVINCIA di CHIETI**
**SETTORE 7**
**P.zza M. Venturi**
**66100 CHIETI**

**COMUNE di SAN GIOVANNI TEATINO**
**AREA TECNICA**
**66020 SAN GIOVANNI TEATINO**

**Oggetto**: Aggiornamento autorizzazione per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D.lgs 152/2006 parte V e s.m.i.
Ditta CHIAROTTI VERNICIATURE S.r.l.
Sede operativa: Via Bolzano n. 25 – San Giovanni Teatino (CH).
Parere igienico-sanitario.

**Vista** la richiesta della Ditta CHIAROTTI VERNICIATURE S.r.l. tendente ad ottenere l'aggiornamento dell'autorizzazione in oggetto indicata, per modifica sostanziale dello stabilimento dedicato all'attività di "verniciatura di particolari metallici e plastici", sito in San Giovanni Teatino (CH), Via Bolzano, 25;

**Esaminata** la documentazione a corredo dell'istanza in riferimento alle norme vigenti in materia di tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

**Premesso** che la Ditta è in possesso dell'Autorizzazione provinciale n. reg. CH/2010/026 del 26.07.2010 **premesso altresì** che la modifica sostanziale riguarda l'ampliamento del quadro emissivo determinato dall'installazione di una nuova cabina di verniciatura dotata di n. 2 punti di emissioni con idonei impianti di abbattimento;

**Considerato** che l'attività è classificabile come insalubre di prima classe ai sensi dell'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 e successivi decreti attuativi ed è ubicata in zona compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti;

**Preso Atto** del rispetto di quanto previsto al punto MD2 della tabella 1 inerente le misure di piano di cui al Piano di tutela regionale di qualità dell'aria -2007 per la zona di risanamento metropolitana Pescara-Chieti in via di ridefinizione ai sensi del D.lgs 155/2010;

**Valutati** gli effetti tossicologici delle sostanze immesse in atmosfera;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'aggiornamento dell'autorizzazione di che trattasi con le seguenti prescrizioni e/o osservazioni:

1) La Ditta resti impegnata al rispetto delle soglie emissive di legge in relazione anche a quanto previsto dal punto MD2 del Piano di tutela regionale della qualità dell'aria.
2) Le schede di sicurezza relative ai prodotti utilizzati contenenti sostanze pericolose siano messe a disposizione dei lavoratori e redatte ai sensi del Regolamento REACH 1907/2006 e Regolamento CLP 1272/2008, tali schede, compilate in lingua italiana, devono essere tenute costantemente aggiornate non appena vengono evidenziate nuove informazioni sui pericoli e sulle misure di gestione dei rischi.
3) Sia garantita, in costanza di tempo, un'accurata manutenzione degli impianti di abbattimento adottati, mirata ad assicurare condizioni di massima efficienza degli stessi, ad evitare danno o nocumento al vicinato.
4) Si raccomanda, considerata la localizzazione dello stabilimento,di non utilizzare, nel ciclo produttivo, prodotti contenenti sostanze classificate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR).

Per un giudizio di merito riguardo all'entità delle emissioni diffuse, in relazione alla tutela della salute dei lavoratori, è fatta salva la competenza del Servizio PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) di questa ASL. In ogni caso si reputa opportuno da parte della Ditta rendere disponibili per i lavoratori DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati.

Sia fatto salvo, altresì, quanto previsto al comma 5, art. 271, Parte V del D.lgs 152/06, considerato che lo Scrivente Servizio non dispone, nella zona in cui ricade l'insediamento, né di stime riferite alle emissioni di impianti e attività presenti o provenienti da altre fonti né di dati sullo stato di qualità dell'aria.

Distinti saluti

Il Dirigente Medico

Dott.ssa Ada Mammarella Anchitella

AZIENDA SANITARIA LOCALE - CHIETI
(L.R. 25-10-94 N. 72)
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

ALLEGATO N. 4
AUTORIZZAZIONE
N. CH|2013|032 DEL 22/11/2013
PAGINE N. 1

# Città di San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

## AREA TECNICA

Prot. n. 13232

Spett.li

PROVINCIA DI CHIETI
Servizio Ecologia, Tutela Ambiente ed Energia
Macrostruttura VII
P.zza Mons. Venturi
66100 CHIETI

ASL di Chieti
Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica Via N. Nicolini 6
66100 CHIETI

ARTA ABRUZZO
Dipartimento Provinciale di Chieti
Via Spezioli 52
66100 CHIETI

DITTA CHIAROTTI VERNICI srl
c/a Mario Chiarotti
Via G. D'Annunzio 334
65100 PESCARA

Oggetto: **Parere conferenza dei servizi ditta Chiarotti Vernici srl**

Nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26 giugno 2013, presso la Provincia di Chieti, per l'aggiornamento dell'autorizzazione per emissioni in atmosfera riguardante lo stabilimento della ditta Chiarotti Verniciature srl, sito in via Bolzano di questo Comune, questo Ente ha espresso parere favorevole in ordine al DPR 380/2001, riservandosi di esprimere parere in ordine al RD 1265/1934 a seguito dell'acquisizione del competente parere ASL, richiesto con nota 6794 dell'11/04/2013, e in ordine alla V.In.Ca.

A tal proposito si comunica che in data 15/07/2013 è pervenuto il parere ASL richiesto, favorevole con prescrizione e che, pertanto, con la presente si esprime **parere favorevole rispetto al RD 1265/34 richiamando le prescrizioni della ASL di cui alla nota allegata alla presente.**

Si comunica, altresì, **il parere favorevole rispetto alla valutazione V.In.Ca.** in ordine alla quale non si rileva, date l'esistenza dello stabilimento e la sua ubicazione in territorio edificato e del tutto esterno e distante rispetto ai SIC e Siti Natura 2000 presenti nel territorio regionale, la possibilità che dall'aggiornamento dell'autorizzazione per emissioni in atmosfera derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione dei siti stessi.

San Giovanni Teatino, 30/07/2013.

AREA TECNICA
IL RESPONSABILE
Arch. Silvana Marrocco